

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2086 del 11/04/2024
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 208 - Società ECOINERTI srl con sede legale in comune di Ferrara (FE) - Rinnovo dell'Autorizzazione Unica impianto mobile per recupero di rifiuti di natura inerte.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2195 del 11/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno undici APRILE 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Sinadoc 10107/2024

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 208 - Società **ECOINERTI srl** con sede legale in comune di Ferrara (FE) - Rinnovo dell'Autorizzazione Unica per impianto mobile per recupero di rifiuti di natura inerte.

LA RESPONSABILE

Vista la domanda presentata dalla società **ECOINERTI srl**, con sede legale in comune di Ferrara (FE), Via Borgo dei Leoni n. 21, CF 01683740383, in data 21/02/2024, assunta al PG/2024/33578;

Richiamata la nota di questo Servizio, PG/2024/36478 del 26/02/2024, di avvio del procedimento, da concludersi entro 150 giorni, fatte salve eventuali sospensioni;

Visto l'atto della Provincia di Ferrara n. 6132 del 1/10/2014, di autorizzazione impianto mobile per il recupero di rifiuti di natura inerte tramite operazioni di recupero R5 e R10;

Richiamato l'atto DET-AMB-2019-3005 del 20/06/2019, di modifica dell'atto di cui sopra, con scadenza alla data del 30/09/2024;

Preso atto che:

- la società risulta attualmente autorizzata, con gli atti sopra richiamati, alle attività di recupero R5 e R10 per una capacità annuale massima di trattamento dei rifiuti pari a 228.800 tonnellate;
- l'istanza riguarda il rinnovo dell'autorizzazione unica di cui agli atti sopra richiamati, senza modifiche;

Considerato che la Ditta ha riportato, nella relazione tecnica allegata all'istanza, le procedure che verranno adottate in modo da adeguarsi alle disposizioni di cui al D.M. n. 152 del 27/09/2022, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006;

Vista la relazione tecnica predisposta da Arpae S.T. PG/2024/52817 del 20/03/2024, favorevole;

Visto il nulla osta per quanto di competenza dell'AUSL Ferrara, Dipartimento sanità Pubblica, assunto al PG/2024/57616 del 27/03/2024;

Richiamato il verbale della Conferenza dei Servizi del 28/03/2024, inviato alla società e agli Enti coinvolti nel procedimento con PG/2024/59783 del 29/03/2024, con il quale è stato approvato il rinnovo dell'autorizzazione, a condizione che i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale cessano la qualifica dei rifiuti ai sensi dell'art. 184 ter Dlgs 152/2006 e smi e qualificati come "aggregato recuperato" se conformi alle disposizioni di cui al DM n. 152 del 27/09/2022 (pubblicato in GU n. 246 del 20/10/2022), *"Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/06"*;

Preso atto del parere favorevole del Comune di Ferrara, espresso in sede di Conferenza dei Servizi di cui sopra, condizionato al rispetto dei limiti di zonizzazione acustica per ogni campagna mobile nel territorio del comune di Ferrara e provincia;

Preso altresì atto che, relativamente ai codici EER 170802 e EER 191302, che non rientrano tra i codici ammissibili al recupero per la produzione di aggregato inerte ai sensi del DM 152/2022, la ditta, in sede di Conferenza dei Servizi, ha dichiarato che intende rinunciare a tali codici;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni *"Norme in materia*

ambientale”;

Visto il DM 152/2022 *“Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/06”;*

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;*

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;*

Vista la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la DGR 2991/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG 130/2021;

Vista la DDG 75/2021 – come da ultimo modificata con le DDG 19/2022 e 75/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale Organizzativo di Arpae Emilia Romagna;

Dato atto che ai sensi dell'art. 208 comma 6 del D.lgs 152/2006 l'approvazione in conferenza dei servizi del progetto per la realizzazione e gestione di un impianto di trattamento di rifiuti sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

Dato atto:

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1 gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- che con DDG-2022-162 del 22/12/2022 è stato conferito alla d.ssa geol. Gabriella Dugoni l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- che Responsabile del presente procedimento amministrativo, è il Responsabile dell'Unità *Autorizzazioni Rifiuti* del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;

Vista la dichiarazione della società ai sensi del DPR 445/2000, assunta al PG/2024/66540 del 10/04/2024, relativa alla marca da bollo n. 01230176355652 del 27/02/2024, che verrà utilizzata unicamente ai fini del rilascio del presente atto e verrà conservata unitamente ad esso;

Dato atto che sono stati effettuati i dovuti controlli relativi alla normativa antimafia ai sensi del D.Lgs.159/2011, e che sono state correttamente pagate le spese istruttorie, versate tramite sistema Pago PA;

A U T O R I Z Z A

il rinnovo dell'impianto mobile per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi della società ECOINERTI srl, nella persona del legale rappresentante protempore, con sede legale in comune di Ferrara (FE), Via Borgo dei Leoni n. 21, CF 01683740383

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal DM 152/2022, e dalle seguenti prescrizioni:

1. l'impianto dovrà essere conforme alle specifiche tecniche di cui alla tabella (dati tecnici Impianto Mobile di Frantumazione) unita al presente atto sotto la voce allegato "**A**";
2. L'impianto dovrà essere identificato da un numero di matricola coincidente con **gli estremi della presente autorizzazione**, indicato su targa inamovibile;
3. Potranno essere sottoposti alle operazioni di recupero (R5 – R10) i seguenti rifiuti:
EER 010408 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407
EER 010413 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407

EER 101208 *scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)*

EER 101311 *rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310*

EER 170101 *cemento*

EER 170102 *mattoni*

EER 170103 *mattonelle e ceramiche*

EER 170107 *miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*

EER 170302 *miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*

EER 170504 *terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503*

EER 170508 *pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507*

EER 170904 *rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903*

4. la capacità di trattamento annuale dell'impianto mobile non dovrà superare le **228.800 tonnellate**;
5. l'impianto di abbattimento ad umido delle polveri dovrà essere mantenuto in funzione durante la fase di lavorazione; nel caso in cui si formino degli effluenti dovranno essere gestiti come rifiuti, ovvero ottenere l'autorizzazione allo scarico di acque reflue, ai sensi della parte III del D.Lgs 152/06 e smi;
6. i cumuli di rifiuti stoccati dovranno essere mantenuti bagnati;
7. dovranno essere previste azioni atte ad evitare inconvenienti igienico sanitari dovuti ad eventuale fenomeni di ruscellamento e formazione di pozze causati da eccessivi quantitativi d'acqua irrorata;
8. le singole campagne mobili dovranno essere sottoposte alla comunicazione, ai sensi del c. 15, art. 208 del Dlgs 152/2006;
9. nei casi previsti alla parte II del Dlgs 152/2006 e smi, la comunicazione di cui sopra, dovrà

essere subordinata alla verifica di assoggettabilità alla VIA (procedure di screening);

10. per ogni campagna mobile dovrà essere presentata valutazione previsionale di impatto acustico;
11. ai fini della classificazione dei rifiuti, per definirne la non pericolosità, dovranno essere effettuate analisi da laboratorio accreditato;
12. l'impianto non dovrà trattare rifiuti fangosi;
13. Le attività autorizzate con il presente atto dovranno essere condotte con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare inconvenienti igienico sanitari, danni o pericoli per il personale addetto e per l'ambiente

Cessazione della qualifica di rifiuto

14. I rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale, elencati al punto 3. precedente, cessano la qualifica dei rifiuti, ai sensi dell'art. 184-ter D.lgs 152/2006 e smi, e sono qualificati come “*aggregato recuperato*” se conformi alle disposizioni di cui al DM n. 152 del 27/09/2022 (pubblicato in GU n. 246 del 20/10/2022), ed in particolare:

- a l'aggregato recuperato dovrà essere conforme ai criteri dell'allegato 1 del DM n. 152 del 27/09/2022;
- b l'aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici, elencati nell'allegato 2 del DM n. 152 del 27/09/2022;
- c dovrà essere redatta una **dichiarazione di conformità** per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, secondo il modello di cui allegato 3 del DM n. 152 del 27/09/2022 e trasmessa ad ARPAE con una delle modalità di cui all'art. 65 del Dlgs n.82 del 7 marzo 2005. La dichiarazione dovrà essere conservata presso l'impianto di produzione o la sede legale della ditta, anche in formato elettronico, da mettere a disposizione degli organi di controllo;
- d salvo quanto stabilito all'art.6, comma 2 del DM n. 152 del 27/09/2022, un campione di aggregato recuperato, prelevato alla fine del processo produttivo di ciascun lotto in conformità alla norma UNI 10802, dovrà essere conservato presso l'impianto o la sede legale della ditta per **cinque anni**. Il campione dovrà essere conservato in modo tale da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche, consentendo la ripetizione delle analisi;

- e la ditta si dovrà dotare di un sistema di gestione della qualità, secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un organismo accreditato, atto a dimostrare i criteri di cui al DM n. 152 del 27/09/2022. Il manuale di qualità deve essere comprensivo di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità ai criteri di cui all'Allegato 1 del Regolamento, del piano di campionamento e dell'automonitoraggio;
- f qualora non venissero rispettati i criteri previsti dal Regolamento citato sopra, l'aggregato recuperato dovrà essere allontanato come rifiuto, accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti (FIR);

15. i rifiuti non conformi ai criteri del Regolamento dovranno essere stoccati separatamente da quelli conformi;

16. i rifiuti conformi, di cui alla tabella 1, allegato 1 del Regolamento, dovranno essere stoccati nell'area dedicata esclusivamente ad essi, la quale dovrà essere strutturata in modo tale da impedire la miscelazione, anche accidentale, con altre tipologie di rifiuti non ammesse;

17. durante la fase di verifica della conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso l'impianto devono essere organizzati in modo tale che non avvenga la miscelazione tra singoli lotti di produzione;

18. il deposito e la movimentazione dell'aggregato recuperato, in attesa del trasporto al sito di utilizzo, dovranno avvenire nelle aree adibite allo scopo;

19. le aree di stoccaggio del materiale recuperato per l'uso di rilevati e sottofondi stradali dovranno essere separate da quelle dedicate allo stoccaggio delle MPS;

20. la ditta dovrà adeguare le procedure previste dal DM 152/2022 nel sistema di gestione della qualità ISO 9001:2015

Altre condizioni

21. Dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per il contenimento di emissioni odorigene o diffuse causate dall'attività autorizzata con il presente atto;

22. L'attività deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare inconvenienti igienico sanitari, pericoli e danni per l'ambiente e per il personale addetto;

23. Le emissioni sonore devono essere contenute entro i limiti di legge;

24. La ditta dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti prodotti dalla propria attività per lo smaltimento finale e/o il recupero siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche;
25. La Società autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti, tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs 152/06 e smi;
26. Copia dei formulari di identificazione dei rifiuti, redatti ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs 152/2006 e smi, dovranno essere conservati assieme al registro di carico e scarico con le modalità e termini stabiliti dal medesimo decreto.

Condizioni generali

27. Al completamento delle campagne mobili dovranno essere ripristinati i luoghi, dandone comunicazione al Comune territorialmente competente, rispettando il cronoprogramma previsto nella comunicazione di campagna mobile e nei titoli edilizi ove previsti;
28. Da parte del legale rappresentante della Società dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae SAC Ferrara formale domanda per ogni variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento, inclusa l'eventuale sostituzione dell'impianto mobile, e dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

La presente autorizzazione avrà validità dal 1/10/2024 (giorno successivo alla scadenza dell'atto in essere), fino al 30.09.2034

Per l'esercizio dell'attività deve essere costituita apposita garanzia finanziaria, per un importo pari a **€ 250.000/00** (duecentocinquantamila/00), importo previsto per impianti mobili di recupero rifiuti inerti, da presentarsi con forme e modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13.10.2003, con Beneficiario Arpae – sede legale via Po n. 5 - Bologna.

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione; decorso tale periodo la garanzia finanziaria deve rimanere valida per i successivi due anni.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte del beneficiario, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della Società autorizzata, nella stessa misura di quella originariamente determinata.

Il presente atto, rilasciato alla società, è inviato al Comune di Ferrara e all'AUSL di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso.

La Dirigente Responsabile del Servizio

d.ssa geol. Gabriella Dugoni

f.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.